

## Servizi di progettazione: Paragone tra il decreto parametri ed il Dm 4/4/2001



**21/12/2012** - Sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, presumibilmente entro la fine dell'anno, il decreto interministeriale contenente i **parametri per la definizione degli importi a base d'asta dei servizi di progettazione.**

Dal testo, che ha una struttura analoga a quella del Decreto 20 luglio 2012, n. 140 relativo ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, **sono stati eliminati quasi tutti gli aspetti discrezionali** ed, in particolare dallo stesso è stata **cancellata la possibilità di aumentare o diminuire discrezionalmente gli importi a base di gara fino al 60%** (è previsto all'articolo 36, comma 2 del D.M. n. 140/2012).

Analogamente nella Tavola Z-1, **il parametro "G" di complessità della prestazione**, necessario per determinare il compenso professionale, **non ha valori minimi e massimi** (come nella analoga Tavola Z-1 del D.M. n. 140/2012) ma **valori fissi ed inderogabili stabiliti in funzione della categoria e della destinazione funzionale dell'opera.**

Per la determinazione del compenso viene utilizzata una espressione identica a quella contenuta nel D.M. n. 140/2012:  $CP=S(V \times G \times Q \times P)$  in cui:

- **V = costo delle singole categorie componenti l'opera**, individuato sulla base dell'attendibile preventivo nelle fasi prestazionali di fattibilità e di progettazione e sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tavola Z-2; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
- **G = parametro di complessità della prestazione**, come riportato nella tavola Z-1;
- **Q = parametro della specificità della prestazione**, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera, come indicato nella tavola Z-2;
- **P = parametro base** determinato mediante l'espressione  $P=0,03+10/V^{0.4}$ .

Per quanto concerne le spese e gli oneri accessori, a differenza di quanto previsto dal D.M. n. 140/2012, tornerà la determinazione forfettaria con una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00 mentre per gli importi intermedi le percentuali si applicano per interpolazione lineare.

Ricordiamo che nell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene precisato che **"I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto"**.

Ecco, quindi, allegato alla presente notizia un quadro di sintesi contenuto nella bozza del nuovo decreto parametri e relativo al **raffronto dei corrispettivi determinati sulla base della proposta dei nuovi parametri e sulla base del criterio di cui al Decreto ministeriale 4/4/2001** per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.

Nelle tavole riassuntive sono stati riportati i risultati ottenuti elaborando il calcolo dei corrispettivi suddiviso nelle varie fasi prestazionali (Preliminare Definitiva, Esecutiva, D.L. Sicurezza) nelle due ipotesi previste e sono stati predisposti vari esempi relativi ad opere pubbliche di differenti tipologie e caratteristiche e per vari importi del valore, analizzando un ampio spettro di casistiche considerate significative.

**I risultati sono stati riportati nei successivi grafici di comparazione**, sia suddivisi nelle fasi prestazionali parziali che nel dato complessivo che **fanno notare come i nuovi parametri conducono alla determinazione di un importo a base di gara inferiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4/4/2001.**

A cura di [Paolo Oreto](#)

[Riproduzione riservata]